

N. 70.063 Rep.Gen.Not.

1

N. 24.169 di Raccolta

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI FONDAZIONE


REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilauno, il giorno quattro, del mese di
aprile alle ore 18

(2001 aprile 4)

In Brescia in Vicolo S.Giuseppe n. 5

Innanzi a me Bonardi dr. Francesco, Notaio in Palaz-
zolo Sull'Oglio, iscritto nel Collegio Notarile del
Distretto di Brescia, non assistito da testi ai quali
la parte avendo i requisiti di legge col mio consenso
ha rinunciato, e' comparso il Reverendo FAPPANI MONS.
ANTONIO nato a Quinzano d'Oglio (BS) il 15 agosto
1923 domiciliato per la carica a Brescia in Vicolo
San Giuseppe n. 5, sacerdote,
della cui identita` personale io Notaio sono certo,
che nella sua veste di Presidente della "FONDAZIONE
CIVILTA' BRESCIANA ONLUS" con sede in Brescia in
Vicolo San Giuseppe n. 5, riconosciuta con decreto
del Presidente della Regione Lombardia n. 7189
(A/1295) del 2 maggio 1990 iscritta al n. 600 nel
Registro delle Persone Giuridiche presso la Cancel-
leria del Tribunale di Brescia codice fiscale: 98013490176



STUDIO NOTARILE
DOTT. FRANCESCO BONARDI
25036 PALAZZOLO S/O (BS) - VIA SALITA S. PIETRO, 8 - TEL. 030/731559 - FAX 030/733641
REC.: 25100 BRESCIA - CORSO MAGENTA, 43/D - TEL. 030/3771497-3771507 - FAX 030/3757108

2 mi richiede di redigere il verbale della parte straordinaria del Consiglio di Amministrazione della Fondazione predetta convocato in questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA:

-modifica dello statuto della Fondazione secondo le ulteriori richieste della Regione Lombardia

Nella veste citata il Reverendo Fappani mons. Antonio constata e dichiara a me Notaio:

- che il Consiglio di Amministrazione e' stato regolarmente convocato a sensi di Statuto;

- che sono qui presenti i consiglieri e membri:

Fappani mons. Antonio, Ghidotti Francesco, Blesio Pierfranco, Bonomi Alfredo, Mingotti mons. Osvaldo, Tarsia Enrico, Albertini Maria Teresa, Rampinelli Angelo, Sabatti Carlo, Boschi Ruggero, Masetti Zannini mons. Antonio, Guerini Alessandro, Biglione di Viargi Raimondo, Broli Enrico

membri del Consiglio di Amministrazione sul totale di 17 (diciassette) suoi membri attualmente in carica

- che pertanto il Consiglio di Amministrazione e' validamente costituito ed atto a deliberare sul suddetto ordine del giorno.

Il Reverendo Fappani mons. Antonio nella veste citata

dichiara aperta la seduta e, confermate unitamente 3
al Consiglio di Amministrazione a me Notaio le
funzioni di Segretario passa ad illustrare gli
argomenti all'ordine del giorno.


Egli, richiama:

a- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione del 15 dicembre 1999 di cui all'atto
n. 69051/23540 rep. di me Notaio che dopo aver
variato la denominazione della Fondazione ha modifi-
cato lo Statuto dell'Ente sostituendolo integralmente
col testo allegato alla suddetta deliberazione,

b- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione del 5 giugno 2000 n. 69390/23757
rep, di me Notaio che, su richiesta della Regione
Lombardia modificava ulteriormente l'art. 7 dello
Statuto dell'Ente;

Informa che la Regione Lombardia ha richiesto ulte-
riori modifiche ed integrazioni allo Statuto dell'En-
te per adeguarne i contenuti sia alla vigente norma-
tiva sulle persone giuridiche private legalmente
riconosciute, sia alle disposizioni dettate dal
Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, in
materia di Onlus.

Cio' premesso, propone di sostituire integralmente
il vigente statuto della fondazione con un nuovo



4 testo, del quale io Notaio do' lettura al Consiglio, che recepisce tutte le richieste ed i suggerimenti proposti dalla Regione Lombardia, e dalla medesima previamente esaminato con esito positivo. Dopo ampia discussione il Consiglio a voti unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

- a) di confermare la modificazione della denominazione della Fondazione, gia' deliberata con deliberazione del 15 dicembre 1999 n. 69051/23540 rep. di me Notaio in "FONDAZIONE CIVILTA' BRESCIANA ONLUS"
- b) di approvare il nuovo statuto dell'Ente, composto di n. 18 articoli, steso su dodici fogli e sottoscritto dal Presidente e da me Notaio, nel testo che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- c) di delegare al Presidente della Fondazione tutti i poteri necessari per apportare al testo di statuto come sopra deliberato, le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie al fine di ottenere l'approvazione da parte dell'Autorita' preposta.

Omessa la lettura dell' allegato per dispensa della parte, ho letto io Notaio il presente atto con tre postille approvate alla parte che da me interpellate


lo dichiarano conforme alla sua volontà ed a verità' 5
e si sottoscrive qui di seguito, a margine del foglio
intermedio e sull' allegato con me Notaio.

Il presente atto è scritto parte di pugno di me
Notaio, parte da persona di mia fiducia sotto mia
direzione con mezzo meccanografico ed occupa cinque
facciate intere e sin qui della sesta facciata di
due fogli con bollo da L. 20.000=

F.TO ANTONIO FAPPANI

F.TO DR. FRANCESCO BONARDI NOTAIO IN PALAZZOLO S/O

L.S.

A circular notary seal is located on the right side of the page. The seal is partially obscured by a large, handwritten signature in dark ink. The signature consists of several loops and a long vertical stroke extending downwards. The seal itself contains some illegible text, likely the name of the notary and the location.

ALLEGATO A
n. 70053/24/69
REP. GEN. NOT.

FONDAZIONE CIVILTÀ BRESCIANA ONLUS

STATUTO

Art.1 È costituita con sede a Brescia, attualmente in vicolo San Giuseppe n. 5, la Fondazione denominata "Fondazione Civiltà Bresciana ONLUS".

La Fondazione ai sensi e per effetti dell'art. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 assume l'acronimo "ONLUS" (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) nella propria denominazione ed in qualunque segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione opera ed esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della regione Lombardia.

Art.2 La Fondazione, senza scopo di lucro e per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, ha come fini la ricerca, la documentazione e lo studio della storia, della vita, della tradizione e del patrimonio culturale lombardi, con particolare riferimento a quelli bresciani e, come tale, favorisce, promuove ed attua ogni attività ed ogni iniziativa che abbia attinenza con le proprie finalità istituzionali.

In particolare la Fondazione, relativamente all'area geografica di interesse, tenendo conto nell'operare anche della sua originaria ispirazione cristiana:

- incrementa (anche con il contributo di altre Istituzioni, Associazioni, Enti pubblici e/o privati e di singole persone) la

- raccolta di documenti, di studi e di materiale librario afferenti le proprie finalità;
- promuove e cura ricerche specifiche di materiale documentario e ne pubblica i risultati;
 - sviluppa iniziative per la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali e per la creazione di progetti museali;
 - organizza convegni di studio e/o seminari sugli argomenti afferenti le proprie finalità istituzionali;
 - istituisce e promuove premi di studio e borse di ricerca per studiosi e ricercatori che intendano approfondire le tematiche che costituiscono le finalità sociali della Fondazione;
 - garantisce la funzionalità degli archivi e delle biblioteche specializzate propri e favorisce la fruibilità di quelli di proprietà degli Enti a tal fine convenzionati con la Fondazione;
 - promuove attività di formazione e di aggiornamento degli operatori di tutti i Servizi culturali attivi o attivabili a livello sia locale, sia regionale;
 - cura la pubblicazione di riviste e di monografie al fine di rendere noti i risultati delle ricerche e degli studi promossi, cura altresì la stampa degli atti dei convegni e dei seminari organizzati.

La Fondazione, al fine di meglio conseguire le finalità precedentemente indicate, istituisce e gestisce tutte le Strutture culturali all'uopo più congrue; in particolare:

- a) la Biblioteca;
- b) l'Archivio Storico;

- c) la Mediateca;
- d) i Musei del Territorio, fra cui il Museo del Ferro vincolato ai sensi della Legge 1089 del 1939 con Decreto del Ministro dei beni Culturali del 21 giugno 1993;
- e) la Scuola Superiore per l'Imprenditività dei Servizi culturali;
- f) le Edizioni della Fondazione Civiltà Bresciana direttamente connesse alle sue attività istituzionali che, di fatto, rendono la Fondazione stessa editrice di libri e periodici.

Ciascuna di queste Strutture e di quelle nuove eventualmente costituite, sarà dotata di un proprio regolamento nel quale saranno previste le finalità, le modalità di funzionamento, gli organi dirigenti e la forma dell'autonomia finanziaria.

La Fondazione potrà, inoltre, compiere ogni altra attività che sia giudicata necessaria per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, con espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.3 Il patrimonio della Fondazione è costituito da un fondo di dotazione di lire 50 milioni e potrà essere incrementato da:

- a) beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a qualsiasi titolo e destinati a patrimonio;
- b) donazioni, lasciti, contributi ed erogazioni che pervengono con tale specifica destinazione, da enti pubblici e privati, istituzioni, associazioni e persone fisiche;

c) ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio ad incrementarlo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere gli investimenti del patrimonio.

Art.4 Per il raggiungimento delle finalità prefissate, la Fondazione disporrà:

- a) del reddito del proprio patrimonio;
- b) dei sussidi e delle erogazioni di Istituzioni, Associazioni, Enti pubblici o privati o di singole persone, non destinati all'accrescimento del patrimonio;
- c) di contribuzioni annuali da Istituzioni, Associazioni, Enti pubblici o privati o da singole persone;
- d) dei diritti di riproduzione derivanti dall'edizione di opere di proprietà;
- e) la Fondazione, inoltre, con delibera del Consiglio di Amministrazione che ne definirà i limiti e le condizioni, può accettare in uso beni mobili e immobili.

Art.5 Sono Organi della Fondazione:

1. il Presidente;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. la Giunta Esecutiva;
4. il Comitato Scientifico;
5. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.6 Il Presidente della Fondazione, designato dai fondatori all'atto della costituzione, è successivamente eletto a maggioranza semplice, ogni cinque anni, dal Consiglio di Amministrazione, e deve essere un membro dello stesso.

Il primo Presidente, designato al momento della costituzione della Fondazione, è membro a vita del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente è sempre rieleggibile.

In particolare, il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e la Giunta Esecutiva;
- dà esecuzione ai deliberati del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Esecutiva;
- è componente di diritto del Comitato Scientifico.

Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di nominare un Vice Presidente, da lui scelto fra i componenti lo stesso Consiglio di Amministrazione, che ne possa svolgere i compiti in caso di eventuale suo impedimento, o per sua specifica delega.

La carica, come tutte le altre degli organi collegiali della Fondazione, è gratuita.

Art.7 Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- a) il Presidente;
- b) membri vitalizi, in numero di dieci (10), designati a vita dai fondatori all'atto della costituzione della Fondazione; in caso di morte, o di rinuncia, o decadenza di uno di questi membri

vitalizi, gli altri membri vitalizi provvederanno alla sua sostituzione con elezione a maggioranza semplice;

- c) membri cooptati in numero massimo di quattro (4) nominati dal Consiglio di Amministrazione; tali nomine dovranno avere come requisiti essenziali, o l'apporto culturale, o un sufficiente impegno finanziario verso la Fondazione. I membri cooptati durano in carica cinque anni e sono rieleggibili;
- d) un rappresentante nominato dal Vescovo della Diocesi di Brescia;
- e) un rappresentante della Regione Lombardia;
- f) rappresentanti degli Enti convenzionati in numero massimo di quattro (4), nominati dai rispettivi Enti. I Rappresentanti di Enti convenzionati resteranno in carica per la durata della convenzione.


Il Consiglio di Amministrazione può esercitare le sue funzioni anche senza la nomina di alcuni o di tutti i membri cooptati ed anche senza la nomina del rappresentante del Vescovo della Diocesi di Brescia, del rappresentante della Regione Lombardia e di alcuni o tutti i rappresentanti degli Enti convenzionati.

I membri del Consiglio di Amministrazione, salvo il rappresentante del Vescovo della Diocesi di Brescia, il rappresentante della Regione Lombardia, ed i rappresentanti degli Enti convenzionati decadono dalla carica in caso di mancata partecipazione, senza previa giustificazione scritta, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.

Art.8 Spetta al Consiglio di Amministrazione:



cl. Antonio Ferrari



- a) deliberare in ordine all'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio della Fondazione ed alla gestione delle entrate ordinarie e straordinarie della stessa;
- b) l'approvazione dei regolamenti delle Strutture culturali e delle iniziative di cultura e finanziarie della Fondazione.

In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione, stabilire gli indirizzi generali della Fondazione e deliberare in ordine a:

- l'assunzione del personale;
- i contenuti ed i criteri di attuazione dei programmi annuali;
- le strategie funzionali al reperimento delle risorse necessarie alla compiuta attuazione dei progetti deliberati;
- l'eventuale modificazione e l'approvazione del Bilancio preventivo proposto dalla Giunta Esecutiva;
- la valutazione delle attività svolte ogni anno e, previa le eventuali modificazioni ritenute congrue, l'approvazione del conto consuntivo proposto dalla Giunta Esecutiva.

Art.9 Il Consiglio di Amministrazione si riunirà, su iniziativa del Presidente, almeno due (2) volte all'anno, o ogniqualvolta venga fatta richiesta della maggioranza dei suoi componenti, previa convocazione fatta dal Presidente con lettera spedita ai suoi membri almeno otto giorni prima di quello dell'adunanza, indicante il giorno, il luogo, l'ora e gli argomenti all'Ordine del giorno dell'adunanza stessa.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte col voto della maggioranza dei presenti alla seduta.

Delle delibere sarà redatto verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Fondazione.

Art.10 La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri tre (3) componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

È compito della Giunta Esecutiva dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e preparare gli atti formali e amministrativi da sottoporre all'approvazione del Consiglio stesso.

Inoltre la Giunta Esecutiva redige i Regolamenti delle Strutture culturali della Fondazione e li sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

La Giunta Esecutiva, di regola, si riunisce il primo ed il terzo lunedì di ogni mese presso la sede della Fondazione e comunque su iniziativa del Presidente ed ogniqualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti, previa, in tali casi, convocazione fatta dal Presidente con lettera spedita ai suoi membri almeno tre giorni prima di quello dell'adunanza.

Alle riunioni della Giunta Esecutiva, al fine di acquisire nuovi elementi di valutazione, può essere invitato a parteciparvi, con voto consultivo, il Presidente del Comitato Scientifico. Nel corso di tali riunioni potranno essere sentiti anche gli Operatori tecnici della Fondazione.

d. Antonio Ferrarini

Art.11 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione, sentito il parere della Giunta esecutiva, nomina il Comitato Scientifico in numero di dodici (12) membri scelti tra personalità di rilievo del mondo culturale, civile e religioso lombardo fra cui il Presidente della Fondazione che ne fa parte di diritto.

Il Comitato Scientifico nomina nel proprio seno, nel corso della prima riunione, il suo Presidente.

La durata in carica dei membri del Comitato Scientifico è di cinque anni e, i suoi membri, sono rieleggibili. In caso di morte, o di rinuncia di un membro, il Consiglio di Amministrazione provvederà a deliberarne la sostituzione; qualora vi fosse la necessità, o l'urgenza, la Giunta Esecutiva potrà provvedere alla sua surrogazione, ma la nomina potrà essere formalizzata solo dopo la ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico formula proposte e pareri circa le iniziative rientranti negli scopi della Fondazione ed in particolare coopera a redigere i programmi annuali della Fondazione.

Il Comitato Scientifico si riunisce ogniqualvolta il suo Presidente lo reputi opportuno e, di norma, almeno quattro volte all'anno.

Il Comitato Scientifico, al suo interno, può articolarsi in specifici Gruppi di Consulenza, costituiti dai componenti del medesimo Comitato.

Il Comitato Scientifico, al fine di qualificare sempre più le scelte culturali e gli orientamenti di ricerca e di azione della Fondazione, può



d. Antoniazzi

costituire temporanee, specifiche Commissioni culturali esterne per i vari ambiti di specializzazione.

Le Commissioni, formate secondo gli orientamenti del Comitato Scientifico, saranno costituite da studiosi e ricercatori competenti e saranno coordinate da un coordinatore scelto dal Comitato Scientifico.

I Coordinatori delle Commissioni Culturali potranno essere invitati a partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del Comitato Scientifico.

Al fine di un migliore coordinamento, la Giunta Esecutiva può promuovere incontri di verifica e di programma con il Presidente del Comitato Scientifico, o con l'intero Comitato in riunione congiunta.

Art.12 Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da un numero di tre (3) membri effettivi e da due (2) supplenti iscritti nell'Albo dei Revisori contabili, dura in carica tre anni.

I tre Revisori dei Conti effettivi sono nominati, uno ciascuno, dal Comune di Brescia, dalla Provincia di Brescia e dalla Regione Lombardia.

I due Revisori dei Conti supplenti sono nominati dalla Provincia di Brescia.

Qualora uno dei tre Enti come sopra indicati non provveda alla nomina di sua spettanza, il Collegio dei Revisori può costituirsi con il supplente più anziano di età in sua sostituzione, sino a quando l'Ente non avrà nominato il Revisore effettivo di sua competenza.

È compito dei Revisori dei Conti provvedere al controllo della gestione economico-finanziaria della Fondazione, secondo le norme di legge.

La relazione dei Revisori dei Conti va allegata al conto consuntivo annuale redatto dalla Giunta per l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art.13 La Fondazione, con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione, promuove la costituzione di una Associazione di Amici della Fondazione che potrà articolarsi per Sezioni territoriali e che dovrà perseguire la finalità prioritaria di contribuire al sostegno culturale e finanziario della Fondazione.

Il Presidente dell'Associazione degli Amici della Fondazione può partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art.14 In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo, escluso quello di proprietà di terzi depositato a qualsiasi titolo presso la Fondazione, verrà devoluto, esaurita la liquidazione, alla Amministrazione Provinciale di Brescia per fini di pubblica utilità,

d. Antonio Foglia

sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.15 Il presente statuto potrà essere modificato soltanto dopo aver acquisito il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.

Art.16 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, sentito il parere della Giunta Esecutiva, può insignire del titolo di "Fondatore Onorario" tutti coloro che, persone o Enti pubblici o privati, si distinguessero per particolari contributi culturali o finanziari verso la Fondazione.

Art.17 Gli esercizi finanziari della Fondazione vanno da 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art.18 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di Fondazioni private legalmente riconosciute, nonché alle disposizioni dettate dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive emanande in materia di Onlus.

* * *


di Antonio Ferraro

de M...

12

Registrato a CHIARI il 20 APRILE 2001
al N. 815 serie 1
L. 260.000
IMPOSTE LIQUIDATE EU. /
F.to IL DIRETTORE

Il presente documento scritto su fogli
costituisce copia conforme all'originale, da me
Bonardi dr. Francesco Notaio in Palazzolo s/O
Rilasciata in Palazzolo s/O il 11/05/2001
ad uso di LEIGE



A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal is partially obscured by the signature and contains some illegible text. A long, sweeping horizontal line is drawn below the signature and seal.